

Determina n. 4 del 29/06/2011

Bando di concorso per la concessione di Prestiti Fiduciari. Anno Accademico 2011/2012.

Art. 1

NORME DI RIFERIMENTO

L'E.R.S.U. di Urbino, in attuazione dell'art. 18 del Piano annuale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 21/06/11, del D.P.C.M. 09/04/2001, nonché dal DPCM 30/04/97 emanati ai sensi dell'art. 4 della Legge 390/1991, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004), bandisce un concorso per il conferimento di Prestiti fiduciari per l'anno accademico 2011/2012.

Art.2

PREMESSA

Il prestito fiduciario è pensato per consentire a chi affronta un percorso di alta formazione professionale, scientifica e culturale, di ottenere un'apertura di credito a condizioni particolarmente vantaggiose, senza necessità per lo studente di presentare garanzie reali o creditizie, assumendo l'impegno di restituire, grazie alla posizione professionale e sociale che gli studi gli consentiranno, le somme ottenute.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO FIDUCIARIO

Il prestito è accordato nella forma di apertura di credito bancario sul conto corrente, a norma dell'art. 1842 del codice civile, con pagamento degli interessi a carico dello studente, qualora siano dovuti, presso l'Istituto di Credito. L'apertura di credito è successivamente trasformata in prestito personale, a partire dalla scadenza del periodo di grazia, ossia arco temporale in cui non viene richiesto il rimborso in rate del prestito.

L'apertura di credito è accordata fino alla somma massima di 5.000,00 euro annua, per un numero di anni legati alla durata legale dei corsi e così quantificati:

- un anno per i corsi di laurea di primo livello,
- due anni per i corsi di Laurea attivati prima del DM 509/99
- tre anni per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico,

- due anni per i corsi di laurea specialistica di secondo livello,
- due/tre anni per i corsi di specializzazione, in relazione alla durata legale,
- due anni per i corsi di dottorati di ricerca,
- uno/due anni per i corsi di master, in relazione alla durata legale.

Per gli studenti diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66%, riconosciuti tali dalla competente commissione ai sensi della legge 104/92, il prestito fiduciario è accordato per lo stesso numero di anni di cui sopra con la sola differenziazione relativa alla valutazione del merito.

La somma totale massima accordabile è di € 15.000,00 per i prestiti di durata triennale, 10.000,00 per quelli biennali e 5.000,00 per quelli annuali.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che usufruiscono anche della borsa di studio potranno beneficiare del prestito fiduciario fino alla concorrenza di 10.516,48 euro in sostituzione al prestito d'onore.

Priorità

- Gli studenti risultati idonei alla borsa di studio, ma non beneficiari per carenza di risorse disponibili, hanno diritto prioritariamente, in ordine di graduatoria, all'assegnazione del prestito fiduciario a tasso di **interesse pari a zero**.
- Gli altri studenti beneficiari del prestito fiduciario pagheranno un **interesse pari al 1%** massimo su base annua, la differenza del costo degli interessi, tra il 1% ed il tasso effettivo praticato dall'Istituto di Credito, sarà a carico dell'ERSU.

L'assunzione totale o parziale dell'onere del pagamento degli interessi da parte dell'E.R.S.U. opera limitatamente all'apertura di credito su conto corrente e non per il successivo prestito personale.

Saranno interamente a carico dello studente gli interessi relativi ad eventuali utilizzi superiori all'importo del finanziamento concesso tempo per tempo nella misura pari al tasso a debito per utilizzi fuori fido.

Procedura di attivazione del prestito

I nominativi dei vincitori sono comunicati dall'ER.S.U. di Urbino all'Istituto di Credito. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione dell'onorabilità creditizia del richiedente, riservata esclusivamente all'Istituto di Credito, che provvede entro i successivi 30 giorni alla concessione del prestito o al rifiuto dello stesso, dandone poi comunicazione scritta all'E.R.S.U. entro i successivi 10 giorni e disporrà quindi in caso positivo all'apertura di un conto corrente attraverso il quale lo studente può accedere al prestito ottenuto;

Ai fini della conferma del prestito negli anni successivi sono richiesti gli stessi requisiti di merito per la conferma della borsa di studio.

La banca, in sede di conferma annuale del prestito fiduciario, si farà carico della verifica della permanenza del requisito della onorabilità creditizia del beneficiario.

Il prestito fiduciario sarà erogato agli studenti beneficiari secondo le modalità stabilite nella convenzione con la Banca delle Marche.

Alla possibilità di utilizzo dell'importo massimo di apertura di credito si perviene progressivamente con cadenza semestrale.

Lo studente potrà disporre della prima rata del prestito ottenuto, entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive e della seconda rata entro i sei mesi successivi.

L'apertura massima del prestito e il numero dei semestri si riducono se il prestito viene richiesto per la prima volta con iscrizione ad anni successivi al primo o vi sono soluzioni di continuità nell'attribuzione del beneficio, tenendo conto della durata massima residua del corso per il quale lo studente risulta iscritto.

L'allargamento progressivo dell'apertura di credito è nei semestri di importo costante, corrispondente a 2.500 € a semestre.

Coloro che sono iscritti al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello e intendono avere il prestito anche per il corso di laurea specialistica di II livello, debbono dichiararlo nella domanda ed in tal caso possono beneficiarne, nella forma di apertura di credito progressivo, per ulteriori 4 semestri fino alla copertura massima di 15.000 euro. L'apertura del credito progressivo sarà effettuata qualora sussistano i requisiti economici, di merito e l'ammissione al corso di laurea specialistica entro sei mesi dal termine del corso di laurea di primo livello.

Nel caso in cui si sia beneficiato del prestito d'onore o del prestito fiduciario, perché una nuova richiesta possa essere ammessa, deve essere stato estinto il prestito precedente.

Il prestito si estingue con il definitivo saldo del debito in linea capitale, e nei casi in cui è previsto, dell'eventuale saldo del debito in conto interessi.

Oggetto ed efficacia della garanzia

La garanzia di cui all'articolo 4, comma 100, della legge n. 350 del 2003, assiste il prestito fiduciario concesso allo studente per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie. L'ERSU di Urbino istituisce ed iscrive in bilancio un **fondo di garanzia** pari al **20%** dell'intero importo destinato all'erogazione dei prestiti fiduciari.

L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del prestito fiduciario.

Restituzione del prestito fiduciario

Il rimborso del prestito fiduciario dovrà in ogni caso avvenire a partire dal **diciottesimo** mese successivo alla data dell'ultimo semestre di ammissione al prestito.

La durata massima per la restituzione del prestito sarà di 60 mesi dopo la scadenza del periodo di grazia

Il finanziamento concesso nella forma di apertura di credito può essere restituito integralmente alla Banca quanto dovuto per capitale, interessi e spese, in un'unica soluzione.

Qualora ciò non avvenga, il finanziamento sarà trasformato in prestito personale cui saranno applicate le condizioni come sotto riportate.

- **Tasso d'interesse passivo** applicato sul prestito personale corrispondente al credito utilizzato dagli studenti beneficiari dei prestiti fiduciari nel periodo di concessione dell'apertura di credito Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre + 1,00 punto % nominale punto percentuale.

Per quanto non espressamente riportato la Banca delle Marche farà riferimento ai fogli informativi disponibili presso le proprie filiali

E' impegno del beneficiario, per quanto concerne il rimborso del prestito dovuto, procedere alla restituzione alle condizioni previste o il più sollecitamente possibile; il beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito fiduciario.

Sull'importo dovuto dall'ERSU all'Istituto di credito, a titolo di interessi, verranno comunque calcolati in detrazione gli importi corrispondenti agli eventuali semestri di interruzione o sospensione di ammissione al beneficio del prestito.

Qualora si verifichi decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento da parte dello studente di una qualunque rata entro le scadenze stabilite, l'Istituto di credito procede direttamente alla preventiva escussione del debitore e al successivo recupero nei confronti dell'inadempiente.

La restituzione del prestito avviene attraverso il conto corrente di cui il beneficiario è titolare.

Restituzione anticipata

Le condizioni previste dal presente bando di concorso cessano qualora lo studente non risulti più iscritto all'Università, all'ISIA, all'Accademia o al Conservatorio Musicale G. Rossini per la quale l'ERSU ha attivato le procedure del prestito (rinuncia, interruzione degli studi, trasferimento ad altra università).

In tale caso lo studente dovrà provvedere alla tempestiva comunicazione e all'immediata restituzione dell'ammontare del prestito sino ad allora goduto, compresi gli interessi, se dovuti.

Per il periodo successivo alla interruzione degli studi è dovuta la corresponsione degli interessi.

Art. 4

BENEFICIARI DEI PRESTITI FIDUCIARI

Hanno titolo a partecipare al concorso per il conferimento dei Prestiti Fiduciari, per l'anno accademico 2011/2012, **gli studenti non beneficiari di borsa di studio**, dell'Università degli Studi, dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA di Urbino e Conservatorio "G. Rossini di Pesaro" iscritti per il conseguimento del primo titolo di ciascun livello di studio:

- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello;
- terzo e quarto anno dei corsi di Laurea attivati prima del DM 509/99 (Corso di Scienze della Formazione Primaria)
- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;
- ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- ai corsi di dottorato di ricerca;
- ai master di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Per poter beneficiare del prestito fiduciario, gli studenti devono risultare incensurati e non avere subito protesti, sarà compito dell'Istituto di credito verificare l'onorabilità creditizia del beneficiario.

Per l'accesso ai prestiti fiduciari sono richiesti gli stessi **requisiti di merito** previsti dal bando di concorso delle borse di studio.

In via sperimentale, l'ERSU riserverà il 10% dei prestiti fiduciari agli studenti universitari stranieri, tale riserva, ove risultasse totalmente o parzialmente inutilizzata, sarà destinata agli altri studenti universitari che ne abbiano fatta richiesta.

Art. 5
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Ai fini della partecipazione al concorso gli studenti dovranno essere in possesso del requisito di merito e di quello relativo alla condizione economica di seguito descritti:

A) REQUISITI ECONOMICI:

I richiedenti debbono possedere l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a **36.000** euro ed un Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISP**/il valore della scala di equivalenza del nucleo familiare del richiedente) non superiore a **45.000** euro;

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE STANDARD), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali certificazioni sono rilasciate dai CAF convenzionati con l'INPS che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale.

Per la concessione del prestito fiduciario, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, come disciplinato dal DPCM 9/4/01 e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Casi con nucleo familiare composto dal solo studente.

- Lo studente che non abbia i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare una ISEE relativa unicamente alla sua condizione economica nei seguenti casi:
- gli studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda che non risultino nello stato di famiglia dei genitori;
- gli studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data della presentazione della domanda;
- gli studenti non coniugati con figli a carico alla data della presentazione della domanda appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli;
- gli studenti ospiti delle strutture di accoglienza indicate nell'art. 4 della L.R. 20/2002 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza della potestà genitoriale.

Sono previste le seguenti forme integrative (ISEE integrata) relative al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio:

- **studente indipendente:**
 - residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - redditi propri da lavoro dipendente o assimilati, non prestatore alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistono entrambi i requisiti sopraelencati il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori,

- **dottorato di ricerca:**

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

- **nucleo familiare con genitori separati:**

In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

Ad eccezione di quelli già riportati nella dichiarazione dei redditi 2010, anno d'imposta 2009, l'importo annuale dell'assegno di mantenimento dovrà essere dichiarato solo se effettivamente percepito.

- **reddito e patrimoni dei fratelli:**

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50 per cento.

- **redditi e patrimoni esteri:**

L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente. Gli stessi devono essere valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 Aprile 2011, "Accertamento per l'anno 2010 del cambio in euro delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227" e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della presente valutazione si deve tener conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo, con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 550 euro al metro quadrato;
- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 Aprile 2011, "Accertamento

per l'anno 2010 del cambio in euro delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”

La “dichiarazione sostitutiva integrativa” (ISEE integrata) essendo una autocertificazione specifica per il diritto allo studio deve essere resa solo nell’ambito della compilazione della domanda di partecipazione ai concorsi banditi, non può, quindi, essere effettuata presso i CAF convenzionati con l’INPS.

B) REQUISITI DI MERITO:

Corsi di Laurea di I° livello:

Per gli studenti regolarmente iscritti al **terzo anno**, a partire dall’anno di prima immatricolazione, essere in possesso di n. **80 crediti**.

Corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico:

Essere iscritti per l’anno accademico 2011/2012, in regolare corso di studi, ad uno degli anni sotto indicati a partire dall’anno di prima immatricolazione ed aver conseguito il numero crediti a fianco riportati:

3° anno	80
4° anno	135
5° anno	190

Corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello:

Iscritti al 1° anno:

Essere ammessi per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello ed avere almeno n. 150 crediti in ingresso.

Iscritti al 2° anno:

Essere iscritti per l’anno accademico 2010/11, in regolare corso di studi, al secondo anno di un corso di laurea specialistica o magistrale a partire dall’anno di prima immatricolazione ed aver conseguito n. **30 crediti**.

Corsi di specializzazione e di Dottorato di ricerca e Master:

Il requisito di merito consiste nell’essere regolarmente iscritti ed ammessi alla frequenza dell’anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici dell’Università degli studi di Urbino. Per il solo conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “BONUS” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il BONUS può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del “BONUS” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. (Es: lo studente che chiede di utilizzare il “bonus” per il raggiungimento del requisito di merito per il terzo anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti per tutto il corso di laurea)

- Per gli studenti portatori di handicap riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o “invalidita’ non inferiore al 66%” iscritti ai 1) corsi attivati in attuazione del D.M. 509/99 e della legge di

riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale i requisiti di merito individualizzati sono ridotti del 40% rispetto a quelli previsti dal presente bando.

Corsi attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale n. 509/99 e della legge 508/99:

- Università degli Studi di Urbino

- Corso di Scienze della Formazione Primaria(elementare e primaria):

Studenti regolarmente iscritti al 3 anno - 8 annualità

Studenti portatori di handicap riconosciuti dalla commissione ai sensi della Legge 104/92 o "invalidità non inferiore al 66%" regolarmente iscritti al 3 anno - 5 annualità

Studenti regolarmente iscritti al 4 anno - 12 annualità

Studenti portatori di handicap riconosciuti dalla commissione ai sensi della Legge 104/92 o "invalidità non inferiore al 66%" regolarmente iscritti al 4 anno - 10 annualità

Sono esclusi dalla valutazione eventuali colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi.

Il numero di crediti/esami prescritti, per ciascuna delle situazioni di iscrizione di cui al presente articolo, deve essere stato conseguito alla data del **10/08/2011**

Art. 6

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini dell'ammissione al concorso lo studente è tenuto a presentare la documentazione prevista per la richiesta della borsa di studio. La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti e deve essere presentata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla documentazione richiesta, **all'Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti - Via Veneto, n. 45 - 61029 Urbino**, entro il **30/11/2011**.

Fa fede il timbro postale di partenza.

Art. 7

DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Alla domanda, inviata per posta o consegnata agli sportelli dell'Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti, lo studente dovrà allegare la seguente documentazione:

➤ Redditi e patrimoni all'estero:

per i redditi percepiti all'estero ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi dell'autocertificazione ma è necessario allegare la relativa documentazione.

Pertanto, per tali redditi e/o patrimoni, gli studenti dovranno presentare la seguente documentazione:

Certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotto in lingua italiana, convalidato dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (2° e 3° comma dell'art. 17 della Legge 4.01.68 n° 15) o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 17 quarto comma della Legge 4.1.68, n° 15, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata italiana attestante:

- La composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia all'atto di presentazione della domanda;

- L'attività svolta da ognuno di essi nell'anno 2010 ed il reddito percepito sia dal capofamiglia che dai predetti conviventi;
- Per i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti alla data del 31.12.2010, valutati solo nel caso di fabbricati, lo studente dovrà indicare la superficie in metri quadri. Nel caso in cui il dichiarante non sia in possesso del fabbricato dovrà essere espressamente specificato nella documentazione;
- Per i patrimoni mobiliari dovrà essere dichiarata la consistenza al 31/12/2010;

➤ **Stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri:**

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'Human Development Report delle Nazioni Unite, il cui elenco definito con Decreto del MIUR 02.05.2011, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, del presente Piano regionale n. 29 del 21/06/11.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui al piano regionale n. 29 del 21/06/11.

Per gli studenti rifugiati politici e gli apolidi si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia. Pertanto, non sono tenuti a presentare la documentazione prevista per gli studenti stranieri.

Gli studenti che non saranno in grado di disporre di tutta la documentazione relativa ai redditi e patrimoni esteri necessaria all'inserimento della domanda entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva. A coloro che non provvederanno a completare la documentazione prevista entro la pubblicazione della graduatoria definitiva saranno revocati gli eventuali benefici concessi.

➤ **Documento di riconoscimento:**

La domanda inviata per posta dovrà essere integrata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 8

FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Qualora non sia possibile concedere il prestito fiduciario a tutti gli studenti richiedenti, si procederà alla formulazione delle graduatorie, suddivise tra italiani e stranieri, in cui gli studenti saranno ordinati in base al valore crescente dell'ISEE e nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

- studenti risultati **idonei** non beneficiari di borsa di studio;
- tutti gli altri studenti che hanno presentato domanda.

In caso di parità è data precedenza allo studente più giovane di età.

Le graduatorie verranno pubblicate mediante affissione all'Albo Ufficio gestione Provvidenze per Studenti e nel sito Internet – www.ersurb.it, entro il **31/12/2011**.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime.

La **graduatoria definitiva** sarà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria entro il **31/01/2012**.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA RICHIESTA

Agli studenti richiedenti riconosciuti idonei, in possesso, quindi, dei requisiti preliminari stabiliti per poter accedere al prestito, (e che si trovano in posizione utile nella eventuale graduatoria) sarà trasmessa una lettera di presentazione dell'E.R.S.U. da consegnare sollecitamente ad una qualsiasi **Filiale dell'Istituto di Credito** per chiedere la concessione del prestito fiduciario.

La mancata consegna, da parte dello studente, della lettera dell'E.R.S.U. **all'Istituto di Credito entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione** dell'E.R.S.U., ovvero l'assenza di qualunque comunicazione scritta da parte dello stesso entro gli stessi termini, sarà considerata come rinuncia alla richiesta di prestito fiduciario.

In caso di rinuncia di studenti già assegnatari del prestito fiduciario o in caso di ulteriore incremento del budget a disposizione, l'E.R.S.U. trasmetterà la lettera di presentazione ad ulteriori studenti idonei, seguendo le graduatorie.

Gli studenti, per poter beneficiare del prestito fiduciario devono risultare incensurati e non avere subito protesti; sarà compito dell'istituto di credito verificare l'onorabilità creditizia del beneficiario

Art. 10

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dai precedenti articoli:

- risultino vincitori di borsa di studio dell'E.R.S.U.;
- siano in possesso di altra laurea di pari livello;
- siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dell'assegno o borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- fruiscono di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università ai sensi della Legge 2/12/1991, n. 390, ed i dottorati con borsa di studio di cui al D.M. 224/99. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei

borsisti. L'esclusione non si applica, inoltre, agli iscritti al dottorato di ricerca, beneficiari di borsa di studio erogata dall'E.R.S.U, per i quali è previsto la sola riduzione dell'importo complessivo del prestito;

- gli studenti iscritti ai corsi di master che usufruiscono già di altri interventi pubblici (es. master finanziati già dalla Regione);
- abbiano spedito o consegnato la domanda senza la firma, incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- abbiano presentato la domanda oltre i termini di scadenza in base ai termini previsti dal presente bando o iscritti in ritardo in base alla data di scadenza fissata nei bandi dei rispettivi corsi dell'Università degli Studi, dell'Accademia di Belle Arti e dell'ISIA di Urbino nonché del Conservatorio "G.Rossini di Pesaro.
- Siano iscritti fuori corso intermedio o ripetenti.
- Iscritti a corsi organizzati per studenti non impegnati a tempo pieno, attivati ai sensi del decreto Ministeriale 3 Novembre 99 n. 509, articolo 11, comma 7, lettera h) .

Art. 11

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MERITO

L'Ente per il Diritto allo Studio esercita un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente secondo le modalità previste dal piano regionale n. 29 del 21/06/11 affinché il prestito venga attribuita a coloro che si trovano nella situazione economica e di merito previste dalla legge.

Per quanto riguarda la condizione economica svolge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento interno e con ogni mezzo a sua disposizione, tutte quelle indagini che ritiene opportune chiedendo informazioni, tramite sistema SIATEL dell' Anagrafe Tributaria, alle rispettive Intendenze di Finanza e altri Enti; per la condizione di merito richiedendo informazioni alle segreterie competenti dell'Università degli Studi, dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA e del Conservatorio Musicale G. Rossini di Pesaro.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

ART. 12

SANZIONI

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie e dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 13

SPESA

Alla spesa prevista per la concessione dei Prestiti Fiduciari, per l'anno accademico 2011/2012, si farà fronte con la disponibilità del budget da trasferimenti per l'anno 2011 approvato con delibera n. 70 del 30/12/2010

Art. 14

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi del D.lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che riguardano gli studenti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelandone la riservatezza e i diritti

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle prestiti fiduciari di cui alla legge 390/91 e dalla legge regionale 38/96. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso:

- al trattamento, con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini istituzionali, sia da parte dello stesso E.R.S.U. che da parte di eventuali Società, Enti o Consorzi, che svolgono attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'E.R.S.U. di Urbino;
- alla pubblicazione dei propri dati personali e dati sensibili che si rendono necessari ai fini istituzionali dell'Ente, nelle bacheche e sul sito internet dell'Ente;
- all'eventuale pubblicazione del proprio nome su uno o più quotidiani locali e/o nazionali qualora sia beneficiario di borsa di studio;
- al trasferimento dei propri dati personali a soggetti aventi diritto di accesso ex lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionale ai fini istituzionali dell'E.R.S.U. di Urbino.

Il titolare del trattamento o dei dati, relativi ai benefici erogati è l'E.R.S.U. di Urbino, via Vittorio Veneto n. 43, Urbino.

Il Responsabile del trattamento dei dati relativi ai benefici erogati è il Dirigente dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 rivolgendosi a : ERSU di Urbino, Via Vittorio Veneto n. 43, Urbino.

Art. 15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (L. 241/90)

E' nominato responsabile del procedimento il Dirigente dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Art. 16

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme dello Stato e della Regione vigenti in materia di diritto allo studio.